

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 20/04/2023

FATTO

Il ricorrente chiede il rilascio di una liberatoria a seguito della mancata finalizzazione di una proposta di finanziamento con la convenuta e lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CRIF (EURISC).

Il ricorrente riferisce di aver appurato, in data 16/01/2023, che esisteva una richiesta di prestito finalizzato del 5/12/2023 di € 6.000,00 nei confronti della resistente.

In data 17/01/2023 inoltrava reclamo con il quale informava la resistente che l'iscrizione in CRIF di una proposta di prestito mai effettuata avrebbe potuto danneggiarlo economicamente, perché aveva in corso delle richieste di finanziamento e di una cessione del quinto con altro intermediario. Chiede, pertanto, l'immediato rilascio di una liberatoria e l'immediata cancellazione dell'iscrizione in CRIF, non avanza domanda di risarcimento del danno.

In sede di controdeduzioni, la resistente ha evidenziato di aver già provveduto all'invio della comunicazione "liberatoria" richiesta dal ricorrente, e alla cancellazione della relativa posizione presso i Sistemi di Informazioni Creditizie.

Con repliche del 06.03.2023 il ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto solo in data 17/02/2023 la liberatoria nella forma in cui l'aveva chiesta, ben diversa da quella inviata con le controdeduzioni del 16/02/2023.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con controrepliche del 09/03/2023 la resistente ha ribadito quanto già affermato in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'iscrizione nella banca dati CRIF di una richiesta di finanziamento nei confronti della resistente in realtà mai avanzata e versa in atti apposita visura della segnalazione contestata, chiede, pertanto, il rilascio di una liberatoria che attesti la cancellazione della richiesta nonché l'immediata cancellazione dalla CRIF.

In sede di controdeduzioni, la resistente ha evidenziato di aver già provveduto all'invio della comunicazione "liberatoria" fornendone evidenza. La comunicazione, tuttavia, non ha natura di liberatoria e, in ogni caso, ha data successiva alla proposizione del ricorso.

Parte resistente ha fornito evidenza della cancellazione della relativa posizione presso i Sistemi di Informazioni Creditizie e in sede di repliche il ricorrente non ha contestato l'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa, a parte la precisazione relativa al rilascio della liberatoria nella forma richiesta comunque pervenuta.

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere l'importo di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI